

LA GIUNTA

Preso atto che in data 14/04/2005 presentavano ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo i Sig.ri Fornaseri Alfredo, Pasta Maria Luisa e la società semplice Bodina avverso il mancato rimborso dell'imposta comunale sugli immobili;

Rilevato che, ai sensi degli artt. 23 e 54 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il termine per costituirsi in giudizio depositando atto di controdeduzioni è di sessanta giorni decorrente dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale;

Ravvisata l'opportunità della costituzione in giudizio del Comune;

Dato atto che l'Ente nel giudizio può essere rappresentato e difeso dal Funzionario Responsabile su delega espressa del Sindaco;

Ritenuto opportuno procedere, con atto separato, alla delega di cui sopra;

Visto l'articolo 44 comma 4 lettera a del vigente Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Ragioneria Dott. Carlo Tirelli formulato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267 del 18 Agosto 2000;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di autorizzare la costituzione del Comune nel giudizio promosso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo dai Sig.ri Fornaseri Alfredo e Pasta Maria Luisa avverso il mancato rimborso del tributo;
- 2) di dare atto che il Comune di Cuneo sarà rappresentato e difeso nel presente giudizio dal Funzionario Responsabile su delega espressa del Sindaco;
- 3) di dare atto che il Responsabile del presente provvedimento è la Dott.ssa Nadia GILETTA Responsabile del Settore Tributi.

LA GIUNTA

Visto l'art. 134 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza, stante la necessità di assicurare continuità di gestione all'attività del Settore Tributi;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.